I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 160/2009 DEL CONSIGLIO

del 23 febbraio 2009

che modifica il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 283,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

vista la proposta della Commissione, presentata previo parere del comitato dello statuto,

visto il parere del Parlamento europeo [1],

visto il parere della Corte di giustizia,

visto il parere della Corte dei conti,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 21 della decisione 2005/684/CE, Euratom del Parlamento europeo, del 28 settembre 2005, che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento europeo [2], i deputati hanno diritto a essere assistiti da collaboratori personali che scelgono liberamente.

(2) Attualmente, tutti i collaboratori personali sono assunti, in base a contratti soggetti al diritto nazionale, direttamente dai deputati, cui il Parlamento europeo rimborsa le spese sostenute nei limiti di un tetto massimo.

(3) Il 9 luglio 2008 l'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo ha adottato le misure di applicazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo. A norma dell'articolo 34 di dette misure di applicazione, i deputati si avvalgono di:

a) «assistenti parlamentari accreditati», assunti presso uno dei tre luoghi di lavoro del Parlamento europeo, sottoposti a un regime giuridico specifico adottato in base all'articolo 283 del Trattato, i cui contratti sono stipulati e gestiti direttamente dal Parlamento europeo; e

b) persone fisiche che assistono i deputati nel loro Stato membro d'elezione e che hanno stipulato con loro un contratto di lavoro o di prestazione di servizi conformemente al diritto nazionale secondo le condizioni previste dalle predette misure di applicazione, qui di seguito denominati «assistenti locali».

(4) Contrariamente agli assistenti locali, gli assistenti parlamentari accreditati sono di regola dislocati all'estero. Essi lavorano nelle sedi del Parlamento europeo, in un contesto europeo multilingue e multiculturale, e svolgono mansioni che sono direttamente connesse con le attività svolte da uno o più deputati al Parlamento europeo nell'esercizio delle loro funzioni in qualità di deputati al Parlamento europeo.

[1] Parere espresso il 16 dicembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

[2] GU L 262 del 7.10.2005, pag. 1.

(5) Per i motivi summenzionati e al fine di garantire attraverso regole comuni la trasparenza e la certezza del diritto, è opportuno prevedere che gli assistenti parlamentari accreditati siano assunti mediante contratti diretti con il Parlamento europeo. Per converso, gli assistenti locali, inclusi quelli che lavorano per deputati eletti in uno degli Stati membri in cui sono situate le tre sedi di lavoro del Parlamento europeo, dovrebbero continuare ad essere assunti, conformemente alle misure di applicazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo, dai deputati al Parlamento europeo in virtù di contratti conclusi a norma della legislazione nazionale vigente nello Stato membro in cui sono stati eletti.

(6) È pertanto opportuno che gli assistenti parlamentari accreditati siano soggetti al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, disciplinato dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio ([1]), in modo tale da tener conto della loro particolare situazione, delle particolari mansioni che sono chiamati a svolgere e degli specifici obblighi e doveri cui devono adempiere nei confronti dei deputati al Parlamento europeo per i quali lavorano.

(7) L'introduzione di questa specifica categoria di personale non pregiudica l'articolo 29 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, disciplinato con regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68, di seguito denominato «statuto», secondo cui i concorsi interni sono aperti soltanto ai funzionari e agli agenti temporanei e nessuna disposizione del presente regolamento può essere interpretata nel senso di conferire agli assistenti parlamentari accreditati un accesso privilegiato o diretto a posti di funzionario o di altre categorie di agenti delle Comunità europee, né a concorsi interni per tali posti.

(8) Analogamente al caso degli agenti contrattuali, è opportuno che gli articoli da 27 a 34 dello statuto dei funzionari si applichino agli assistenti parlamentari accreditati.

(9) Gli assistenti parlamentari accreditati dovrebbero dunque costituire una categoria di altri agenti specifica del Parlamento europeo, particolarmente per quanto riguarda il fatto che essi forniscono, sotto la direzione e l'autorità di uno o più deputati al Parlamento europeo, sulla base di un rapporto di fiducia reciproca, assistenza diretta al deputato o ai deputati in parola nell'esercizio delle loro funzioni in qualità di deputati al Parlamento europeo.

(10) Risulta pertanto necessaria una modifica del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee per includere questa nuova categoria di altri agenti, tenendo conto, da un lato, della specifica natura delle obbligazioni, delle funzioni e delle responsabilità degli assistenti parlamentari accreditati, che sono concepite per consentire loro di prestare assistenza diretta ai deputati del Parlamento europeo, nell'esercizio delle loro funzioni in qualità di deputati al Parlamento europeo, sotto la direzione e l'autorità di questi ultimi, e, dall'altro, del rapporto contrattuale tra gli assistenti parlamentari accreditati ed il Parlamento europeo.

(11) Allorché le disposizioni del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee si applichino agli assistenti parlamentari accreditati, sia che ciò avvenga direttamente ovvero per analogia, è opportuno prendere in considerazione tali fattori, con particolare riferimento alla fiducia reciproca che deve caratterizzare il rapporto professionale tra gli assistenti parlamentari accreditati ed il deputato o i deputati al Parlamento europeo cui prestano assistenza.

(12) Data la natura delle mansioni degli assistenti parlamentari accreditati, è opportuno prevedere un'unica categoria di assistenti parlamentari accreditati, suddivisa tuttavia in diversi gradi da attribuire agli stessi su indicazione dei deputati interessati, in conformità alle misure di applicazione adottate con decisione interna del Parlamento europeo.

(13) I contratti degli assistenti parlamentari accreditati conclusi tra questi ultimi e il Parlamento europeo dovrebbero basarsi sulla reciproca fiducia tra l'assistente parlamentare accreditato e il deputato o i deputati cui lo stesso presta assistenza. La durata di tali contratti dovrebbe essere direttamente collegata alla durata del mandato dei deputati interessati.

(14) Gli assistenti parlamentari accreditati dovrebbero disporre di una rappresentanza statutaria al di fuori del sistema previsto per i funzionari e l'altro personale del Parlamento europeo. I loro rappresentanti dovrebbero fungere da interlocutori dinanzi all'autorità competente del Parlamento europeo, tenendo conto che occorre istituire un collegamento formale tra la rappresentanza statutaria del personale e la rappresentanza autonoma degli assistenti.

(15) Per quanto riguarda l'introduzione di questa nuova categoria di personale, è opportuno rispettare il principio della neutralità di bilancio.

(16) Le misure di applicazione stabilite con decisione interna del Parlamento europeo dovrebbero prevedere ulteriori norme per l'applicazione del presente regolamento, sulla base del principio di sana gestione finanziaria previsto al titolo II del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ([2]).

([1]) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

([2]) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1

(17) L'entrata in vigore delle nuove disposizioni dovrebbe coincidere con l'entrata in vigore dello statuto dei deputati al Parlamento europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee è modificato come indicato nell'allegato.

Articolo 2

Gli stanziamenti iscritti nella sezione relativa al Parlamento europeo del bilancio generale delle Comunità europee destinati a coprire l'assistenza parlamentare, i cui importi annuali sono fissati nell'ambito della procedura annuale di bilancio, coprono la totalità dei costi direttamente connessi agli assistenti dei deputati, sia per gli assistenti parlamentari accreditati sia per gli assistenti locali.

Articolo 3

Entro il 31 dicembre 2011 il Parlamento europeo presenta una relazione sull'applicazione del presente regolamento al fine di esaminare la necessità eventuale di adattare le norme che si applicano agli assistenti parlamentari.

Sulla base di tale relazione la Commissione può formulare le proposte che ritiene adeguate a tal fine.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno della legislatura del Parlamento europeo che inizia nel 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 febbraio 2009.

Per il Consiglio
Il presidente
A. VONDRA

ALLEGATO

Il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee è modificato come segue:

1) all'articolo 1, dopo «— di consigliere speciale,» è inserito il seguente trattino:

«— di assistente parlamentare accreditato.»;

2) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente articolo:

«*Articolo 5* bis

Sono considerati "assistenti parlamentari accreditati", ai sensi del presente regime, le persone scelte da uno o più deputati e assunte mediante contratto diretto con il Parlamento europeo, per prestare assistenza diretta, nelle sedi di lavoro del Parlamento europeo, in uno dei tre luoghi di lavoro dell'istituzione, al deputato o ai deputati nell'esercizio delle loro funzioni in qualità di deputati al Parlamento europeo, sotto la loro direzione e autorità e sulla base di un rapporto di fiducia reciproca derivante dalla libertà di scelta di cui all'articolo 21 della decisione 2005/684/CE, Euratom del Parlamento europeo, del 28 settembre 2005, che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento europeo (*).

(*) GU L 262 del 7.10.2005, pag. 1.»;

3) i titoli VII e VIII con gli articoli da 125 a 127 diventano i titoli VIII e IX con gli articoli da 140 a 142. È inserito un nuovo titolo VII:

«TITOLO VII

ASSISTENTI PARLAMENTARI

CAPITOLO 1

Disposizioni generali

Articolo 125

1. Il Parlamento europeo adotta, con decisione interna, le misure di applicazione ai fini dell'applicazione del presente titolo.

2. Gli assistenti parlamentari accreditati non sono assegnati a posti rientranti nella tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio relativa al Parlamento europeo. La loro retribuzione è finanziata a titolo della pertinente linea di bilancio ed essi sono retribuiti con gli stanziamenti destinati alla sezione del bilancio relativa al Parlamento europeo.

Articolo 126

1. Gli assistenti parlamentari accreditati sono inquadrati per gradi in base all'indicazione fornita dal deputato o dai deputati che l'assistente coadiuverà, in conformità delle misure di applicazione di cui all'articolo 125, paragrafo 1. Per l'inquadramento ai gradi da 14 a 19 come previsto all'articolo 133, gli assistenti parlamentari accreditati devono essere almeno in possesso di un diploma universitario o possedere un'esperienza professionale equivalente.

2. Le disposizioni dell'articolo 1 *sexies* dello statuto, concernenti le misure a carattere sociale e le condizioni di lavoro, si applicano per analogia a condizione che tali misure siano compatibili con la natura particolare delle mansioni e delle responsabilità assunte dagli assistenti parlamentari accreditati.

In deroga all'articolo 7, le disposizioni relative alla rappresentanza autonoma degli assistenti parlamentari accreditati sono fissate dalle misure di applicazione di cui all'articolo 125, paragrafo 1, tenuto conto che un legame formale dovrà essere stabilito tra la rappresentanza statutaria del personale e quella autonoma degli assistenti.

CAPITOLO 2

Diritti e doveri

Articolo 127

Gli articoli da 11 a 26 *bis* dello statuto si applicano per analogia. Facendo stretto riferimento, in particolare, alla natura specifica delle funzioni e delle mansioni degli assistenti parlamentari accreditati e alla fiducia reciproca che deve caratterizzare il rapporto professionale fra questi ed il deputato o i deputati al Parlamento europeo cui prestano assistenza, le misure di applicazione relative a tali profili, ed adottate a norma dell'articolo 125, paragrafo 1, tengono conto della specifica natura del rapporto professionale tra il deputato e i loro assistenti parlamentari accreditati.

CAPITOLO 3

Condizioni di assunzione

Articolo 128

1. L'articolo 1 *quinquies* dello statuto si applica per analogia, tenuto conto del rapporto di reciproca fiducia che sussiste tra il deputato al Parlamento europeo e il suo o i suoi assistenti parlamentari accreditati, fermo restando che i deputati al Parlamento europeo possono basare la scelta dei loro assistenti parlamentari accreditati anche sull'affinità politica.

2. L'assistente parlamentare accreditato è scelto dal deputato o dai deputati al Parlamento europeo che sarà chiamato ad assistere. Fatti salvi gli ulteriori criteri che possono essere imposti nelle misure di applicazione di cui all'articolo 125, paragrafo 1, per essere assunti in qualità di assistente parlamentare, occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino di uno degli Stati membri delle Comunità, salvo deroga concessa dall'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, e godere dei diritti civili;

b) essere in regola con le leggi applicabili in materia di obblighi militari;

c) offrire le garanzie idonee di moralità richieste per le funzioni da svolgere;

d) essere fisicamente idoneo all'esercizio delle funzioni;

e) avere una conoscenza approfondita di una delle lingue delle Comunità e una conoscenza soddisfacente di un'altra lingua delle Comunità nella misura necessaria all'espletamento delle sue funzioni, e

f) aver raggiunto:

 i) un livello di studi superiori attestato da un diploma;

 ii) un livello di studi secondari attestato da un diploma che dia accesso all'istruzione superiore e un'esperienza professionale adeguata di almeno tre anni; o

 iii) ove giustificato nell'interesse del servizio, una formazione professionale o un'esperienza professionale di livello equivalente.

Articolo 129

1. L'assistente parlamentare accreditato è sottoposto a una visita presso il servizio medico del Parlamento europeo per accertare che soddisfi alle condizioni richieste dall'articolo 128, paragrafo 2, lettera d).

2. Quando la visita medica di cui al paragrafo 1 ha dato luogo a un parere medico negativo, il candidato può chiedere, entro venti giorni dalla notifica fattagli dall'istituzione, che il suo caso sia sottoposto al parere di una commissione medica composta da tre medici scelti dall'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, fra i medici di fiducia delle istituzioni. Il medico di fiducia che ha dato il primo parere negativo viene ascoltato dalla commissione medica. Il candidato può presentare alla commissione medica il parere di un medico di sua scelta. Quando il parere della commissione medica conferma le conclusioni dell'esame medico di cui al paragrafo 1, gli onorari e le spese accessorie sono sostenuti per metà dal candidato.

Articolo 130

1. Il contratto di un assistente parlamentare accreditato è concluso a tempo determinato e precisa il grado in cui l'assistente è inquadrato. Un contratto a tempo determinato non può essere prorogato più di due volte nel corso di una legislatura. Salvo disposizioni contrarie derivanti dal contratto stesso ed impregiudicate le disposizioni dell'articolo 139, paragrafo 1, lettera c), il contratto si estingue al termine della legislatura durante la quale è stato concluso.

2. Le misure di applicazione di cui all'articolo 125, paragrafo 1, stabiliscono un regime di inquadramento trasparente, tenuto conto dell'articolo 128, paragrafo 2, lettera f).

3. Quando un assistente parlamentare accreditato conclude un nuovo contratto, occorre adottare una nuova decisione in merito al suo inquadramento in un determinato grado.

CAPITOLO 4

Condizioni di lavoro

Articolo 131

1. Gli assistenti parlamentari accreditati sono assunti per svolgere la loro attività a tempo pieno o a tempo parziale.

2. Il deputato stabilisce la durata settimanale del lavoro di un assistente parlamentare accreditato, che in condizioni normali non può tuttavia superare le 42 ore settimanali.

3. L'assistente parlamentare accreditato può essere tenuto ad effettuare ore di lavoro straordinario soltanto nei casi di urgenza o di aumento eccezionale di lavoro. L'articolo 56, primo comma dello statuto del personale si applica per analogia. Le misure di applicazione di cui all'articolo 125, paragrafo 1 possono stabilire regole al riguardo.

4. Tuttavia, le ore di straordinario effettuate dagli assistenti parlamentari accreditati non danno diritto né a compensazione né a retribuzione.

5. Gli articoli 42 *bis*, 42 *ter*, 55 *bis*, e da 57 a 61 dello statuto, concernenti i congedi, la durata del lavoro e i giorni festivi, come pure l'articolo 16, commi dal secondo al quarto, e l'articolo 18 del presente regime, si applicano per analogia. Il congedo straordinario, il congedo parentale e il congedo per motivi familiari non possono estendersi oltre la durata del contratto.

CAPITOLO 5

Retribuzione e rimborso spese

Articolo 132

Salvo disposizioni contrarie degli articoli 133 e 134, l'articolo 19, l'articolo 20, paragrafi da 1 a 3, l'articolo 21 del presente regime e l'articolo 16 dell'allegato VII dello statuto, concernenti le modalità di retribuzione e rimborso spese, si applicano per analogia. Le modalità di rimborso delle spese di missione sono fissate nelle misure di applicazione di cui all'articolo 125, paragrafo 1.

Articolo 133

Gli stipendi base sono fissati conformemente alla seguente tabella:

Grado	1	2	3	4	5	6	7
Stipendio base a tempo pieno	1 619,17	1 886,33	2 045,18	2 217,41	2 404,14	2 606,59	2 826,09
Grado	8	9	10	11	12	13	14
Stipendio base a tempo pieno	3 064,083	3 322,11	3 601,87	3 905,18	4 234,04	4 590,59	4 977,17
Grado	15	16	17	18	19		
Stipendio base a tempo pieno	5 396,30	5 850,73	6 343,42	6 877,61	7 456,78		

Articolo 134

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, dell'allegato VII dello statuto, l'indennità di dislocazione non può essere inferiore a 350 EUR.

CAPITOLO 6

Sicurezza sociale

Articolo 135

Salvo disposizioni contrarie dell'articolo 136, gli articoli da 95 a 115, concernenti la sicurezza sociale, si applicano per analogia.

Articolo 136

1. In deroga all'articolo 96, paragrafo 3, secondo comma, e fatte salve le altre disposizioni di tale articolo, gli importi calcolati in virtù del medesimo non possono essere inferiori a 850 EUR né superiori a 2 000 EUR.

2. In deroga agli articoli 77 e 80 dello statuto e agli articoli 101 e 105 del presente regime, gli importi minimi utilizzati per il calcolo della pensione e dell'indennità di invalidità corrispondono allo stipendio base di un assistente parlamentare accreditato inquadrato al grado 1.

3. L'articolo 112 si applica esclusivamente ai contratti conclusi per un periodo non superiore a un anno.

CAPITOLO 7

Ripetizione dell'indebito

Articolo 137

Sono applicabili per analogia le disposizioni dell'articolo 85 dello statuto relative alla ripetizione dell'indebito.

CAPITOLO 8

Mezzi di ricorso

Articolo 138

Si applicano per analogia le disposizioni del titolo VII dello statuto concernenti i mezzi di ricorso. Le misure di applicazione di cui all'articolo 125, paragrafo 1 possono prevedere norme complementari sul regolamento.

CAPITOLO 9

Risoluzione del contratto

Articolo 139

1. Il contratto dell'assistente parlamentare accreditato si risolve, oltre che per decesso:

a) alla data stabilita nel contratto, come previsto all'articolo 130, paragrafo 1;

b) alla fine del mese in cui l'assistente parlamentare accreditato raggiunge l'età di 65 anni;

c) nel caso di un assistente assunto per assistere un solo deputato al Parlamento europeo, ai sensi dell'articolo 128, paragrafo 2, alla fine del mese in cui si conclude il mandato del deputato, a prescindere dalla causa (decesso, dimissioni o qualsiasi altra ragione);

d) alla scadenza del termine di preavviso fissato nel contratto, che conferisce all'assistente parlamentare accreditato o al Parlamento europeo, su richiesta del deputato o dei deputati al Parlamento europeo per coadiuvare i quali l'assistente parlamentare accreditato è stato assunto, il diritto di risolvere il contratto stesso prima della scadenza, tenuto conto del fatto che la fiducia costituisce la base del rapporto professionale tra il deputato e il suo assistente parlamentare accreditato. Il preavviso non può essere inferiore a un mese per ogni anno di servizio prestato, con un minimo di un mese ed un massimo di tre mesi. Tuttavia, il periodo di preavviso non può avere inizio durante un congedo di maternità o di malattia, se quest'ultimo non supera i tre mesi. È inoltre sospeso per la durata di questi congedi, nei limiti suddetti;

e) nel caso in cui l'assistente parlamentare accreditato cessi di soddisfare alle condizioni di cui all'articolo 128, paragrafo 2, lettera a), ferma restando la possibilità di ricorso alla deroga prevista dallo stesso articolo. Qualora tale deroga non sia accordata, si applica il termine di preavviso previsto alla lettera d).

2. In caso di risoluzione del contratto ai sensi del paragrafo 1, lettera c), l'assistente parlamentare accreditato ha diritto a un'indennità pari al terzo del suo stipendio base per il periodo compreso tra la data di cessazione dal servizio e la data di scadenza del contratto, fatto salvo tuttavia un massimo di tre mesi di stipendio base.

3. Fatti salvi gli articoli 48 e 50, che sono applicabili per analogia, il contratto di assistente parlamentare accreditato può essere risolto senza preavviso in caso di grave mancanza alle obbligazioni cui l'assistente è tenuto, commessa volontariamente o per negligenza. La decisione motivata è presa dall'autorità di cui all'articolo 6, primo comma; l'interessato viene posto precedentemente in grado di presentare la propria difesa.

Disposizioni specifiche concernenti la procedura disciplinare sono previste nelle misure di applicazione di cui all' articolo 125, paragrafo 1.

4. I periodi di impiego in qualità di assistente parlamentare accreditato non sono contabilizzati come "anni di servizio" ai fini dell'articolo 29, paragrafi 3 e 4, dello statuto.»;

4) all'articolo 126, l'inciso «Fatte salve le disposizioni dell'articolo 127» è sostituito dall'inciso «Fatte salve le disposizioni dell'articolo 142».